

Il medicinale va venduto online allo stesso prezzo disposto in farmacia

Salute e privacy

L'impatto in Italia della sentenza della Corte Ue sul rispetto del Gdpr

Samuele Barillà

La sentenza della Corte Ue nella causa C-21/23 stabilisce alcuni principi interpretativi per la vendita di farmaci online, validi per gli Stati dell'Unione.

La decisione (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 3 dicembre) ha stabilito:

- che i dati personali inseriti dall'utente nel corso di un acquisto di farmaci (anche senza prescrizione), su una piattaforma online sono relativi alla salute e protetti dal Gdpr;

- che il consenso esplicito al trattamento dei dati è fondamentale nella vendita online di farmaci per escludere la pratica commerciale sleale.

Il caso, nato in Germania, riguarda due farmacisti concorrenti, dei quali uno vende farmaci online senza consenso preventivo dei dati sensibili in base al Gdpr e l'altro ha chiesto che venisse inibita l'attività di vendita online al concorrente in quanto la possibile violazione della privacy dei clienti costituisce una pratica sleale ai sensi della normativa tedesca. La Corte ha sposato la sua interpretazione.

La normativa sulla vendita online dei farmaci in Italia è redatta in attuazione della direttiva 2011/62/UE e contenuta nel Dlgs 17/2014. L'autorizzazione alla vendita è limitata ai medicinali senza obbligo di ricetta medica ed è consentita solo agli esercizi autorizzati a commercializzarli: farma-

cie; società di farmacisti titolari di farmacie; parafarmacie e commercianti autorizzati. In Italia hanno la facoltà di vendere farmaci online solo i titolari di esercizi fisici autorizzati. La pratica si intreccia a quella della vendita di altri prodotti sanitari e cosmetici e rende l'applicazione delle norme non sempre facile.

La Corte Ue ha aggiunto un elemento importante e rilevato un serio pericolo di violazione dei dati personali relativi alla salute. Le tipologie di farmaci che possono essere oggetto di e-commerce nel nostro Paese sono: farmaci Otc (Over the Counter), ovvero i farmaci «da banco»; farmaci Sop (Senza Obbligo di Prescrizione). In Germania invece, possono essere venduti online anche i farmaci per i quali è necessaria la ricetta medica.

Oltre all'esplicito divieto, in Italia vige il divieto di dropshipping, cioè di vendita di un prodotto senza averlo in magazzino, attraverso piattaforme di logistica o distributori autonomi. Il farmacista che intenda vendere online i propri prodotti deve rispettare regole diversificate a seconda della tipologia di prodotto. Tra questi obblighi c'è quello di imporre gli stessi prezzi sui farmaci venduti online e in farmacia. Questo obbligo non riguarda altri prodotti come i cosmetici.

Le buone pratiche di distribuzione dei farmaci devono essere seguite anche nel caso della vendita online. Si tratta perlopiù di indicazioni su conservazione, stoccaggio e logistica, che riguardano anche i mezzi e le modalità di trasporto dei medicinali e la documentazione accompagnatoria. Questi servizi sono forniti dai grossisti che si occupano di rivendita e di logistica sul territorio.